



**TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO**

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE n. r.g. 284/2024

a scioglimento della riserva;

esaminati gli atti e le richieste dell'esecutata opponente [REDACTED]

rilevato che il creditore procedente non ha provveduto alla iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, né al deposito della dichiarazione della terza pignorata BPER BANCA S.P.A.;

rilevato infatti che l'iscrizione a ruolo avveniva su richiesta della debitrice con il deposito del ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c.;

ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione (*Corte Cost. sentenza n. 114/2018*);

rilevato che la debitrice ha formulato istanza di sospensione ex art. 1 commi 537 e seguenti della Legge 228/2012 e che non è pervenuto riscontro in ordine alla ammissibilità dell'istanza;

rilevato che, in base alle norme citate, in caso di mancato riscontro entro il termine assegnato trova applicazione il silenzio accoglimento con conseguente cancellazione dei ruoli esattoriali;

ritenuto dunque che l'opposizione sia sostenuta da adeguato *fumus* e che il creditore procedente non abbia diritto di procedere *in executivis* nei confronti di [REDACTED];

ritenuto che gli ulteriori motivi di opposizione possano ritenersi assorbiti dalla insussistenza della pretesa creditoria;

ritenuta, la sussistenza di gravi motivi per la sospensione della procedura esecutiva

ritenuto di compensare le spese della presente fase dell'opposizione, atteso che la creditrice non ha provveduto alla iscrizione a ruolo dimostrando in tal modo di non voler procedere con eventuale richiesta di assegnazione in caso di positiva dichiarazione ex art. 547 c.p.c. da parte del terzo pignorato BPER BANCA S.P.A.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 616 c.p.c. va assegnato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione;

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 615 e 624 c.p.c.,

sospende la procedura esecutiva n 284/2024 RGE.

Compensa integralmente le spese processuali della presente fase dell'opposizione.

Visto l'art. 616 c.p.c.

Assegna il termine di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'opposizione.

Si comunichi

Urbino, 25 febbraio 2025

Il giudice on.

dott. Alessandra Conti